

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 266

8 ottobre 2009

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI ZANCA, ALBERTI, CASADEI, LOMBARDI, MONACO, MONARI, NERVEGNA, NOÈ, RICHETTI, RIVI, ROSSI, VILLANI, DRAGOTTO, DONINI

CELEBRAZIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA

Oggetto consiliare n. 4935

RELAZIONE

Prefazione

Al primo punto del preambolo del nuovo Statuto regionale si legge l'affermazione di un grande principio di libertà e democrazia, perfettamente in armonia con la presente proposta di legge regionale. Più specificatamente, lo Statuto regionale premette che «La Regione Emilia-Romagna si fonda sui valori della resistenza al nazismo e al fascismo e sugli ideali di libertà e unità nazionale del Risorgimento e si basa sui principi e i diritti sanciti dalla costituzione italiana . . .».

Storia

Il disegno di legge di proclamazione ufficiale del Regno d'Italia, fu votato dal parlamento nella seduta del 14 marzo 1861 e il 21 aprile 1861 diventò la legge n. 1 del Regno d'Italia.

Il nuovo Stato, si presentava come una nazione culturale di antiche origini con un forte elemento unitario in tutto il paese; uno Stato con "una effettiva coscienza nazionale" anche se priva di forma politica.

Lo stesso anno della proclamazione del Regno d'Italia, il 13 aprile 1861, ci fu il riconoscimento da parte della Gran Bretagna, della Svizzera e degli Stati Uniti d'America. Il resto è storia moderna.

Il presente progetto di legge regionale, per le "Celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia", è un atto dovuto, sia per l'importanza dell'avvenimento, sia per il contributo portato dal territorio emiliano all'unificazione dell'Italia e all'adozione del tricolore.

Il tricolore viene adottato formalmente dalla municipalità Cispadana, il 7 gennaio 1797, con la seguente decretazione: «si renda universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di tre colori verde, bianco e rosso». Fu così che nacque il tricolore come vessillo nazionale.

Una prima versione della bandiera, vide i colori disposti in tre strisce orizzontali: il rosso in alto, il bianco in mezzo, il verde in basso. Al centro era posto il Turcasso o Faretra con quattro frecce, a simboleggiare l'unione delle quattro popolazioni di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia.

Ai lati erano state poste le lettere R e C quali iniziali di Repubblica Cispadana. Il Gran Consiglio della Repubblica Cisal-

pina, nella seduta dell'11 maggio 1798, decreta che «La Bandiera della Nazione Cisalpina è formata di tre bande parallele all'asta, la prossima all'asta verde, la successiva bianca, la terza rossa. L'asta è similmente ricolorata a spirale, colla punta bianca».

Il tricolore viene di nuovo sventolato durante i moti liberali del febbraio 1831 che, scoppiati a Modena per iniziativa di Ciro Menotti, si estendono a Parma e a Bologna. A Reggio Giuditta Bellerio Sidoli, vedova del patriota reggiano Giovanni Sidoli, porta alla Guardia Civica costituitasi per l'occasione, la bandiera tricolore che viene poi esposta al balcone del Municipio.

Dopo il fallimento dell'insurrezione, a Modena la contessa Rosa Testi Rangoni viene condannata a tre anni di reclusione per aver cucita una bandiera tricolore. A Marsiglia, Giuseppe Mazzini fonda la "Giovine Italia": la bandiera della nuova associazione rivoluzionaria avrà i colori bianco, rosso e verde, con le scritte "Libertà, Uguaglianza, Umanità" da un lato e "Unità, Indipendenza" dall'altro.

Il 9 febbraio si costituisce la Repubblica Romana che decreta la fine del potere temporale e adotta come bandiera il tricolore, come del resto già avevano fatto i governi provvisori dei Ducati dell'Italia settentrionale sorti dopo la fuga degli antichi sovrani.

L'estrema difesa della Repubblica dagli attacchi delle truppe francesi, capeggiata da Garibaldi, vede il sacrificio, tra gli altri, anche di Goffredo Mameli, autore dell'inno nazionale.

Il nuovo Stato adotta tacitamente come bandiera nazionale quella del Regno di Sardegna: il tricolore con lo stemma dei Savoia, orlato d'azzurro e sormontato dalla corona reale.

Il Regno d'Italia nacque da un'Italia divisa in sette Stati, dopo un percorso di unificazione che durò circa due anni, a partire dalla primavera del 1859, con la vittoria militare degli eserciti franco-piemontesi, fino alla primavera del 1861, con la proclamazione di Vittorio Emanuele II Re d'Italia Eletto.

Il territorio Emiliano, contribuì all'Unità d'Italia attraverso libere riunioni e votazioni di annessione, prima al Regno di Sardegna e poi, con il plebiscito dell'11 e 12 marzo 1860, al Regno d'Italia, secondo il seguente ordine cronologico che vale la pena ricordare:

- il 9 maggio 1848 - A Modena una riunione di cittadini nella sala municipale delibera l'unione della città al Regno di Sardegna.
- 10 maggio 1848 - Piacenza vota l'unione al Regno di Sardegna.
- 24 maggio 1848 - Il Ducato di Parma vota l'annessione al Regno di Sardegna. Su 39.000 votanti si esprimono a favore dell'annessione al Piemonte 37.250, per Carlo II di Borbone 1.100, per l'annessione allo Stato Pontificio 500, per la repubblica 1.
- 14 agosto 1859 - Il governo provvisorio di Parma indice un plebiscito per l'annessione al Regno di Sardegna che darà una maggioranza di 63.167 voti contro 504. Tale plebiscito, che si svolgerà in due tornate, il 14 e 21 agosto, non avrà tuttavia valore ufficiale e il governatore straordinario piemontese Luigi Carlo Farini decreterà l'istituzione di un'assemblea eletta da tutti i cittadini al di sopra dei 21 anni

capaci di leggere e scrivere, con il compito di votare una mozione di decadenza della dinastia borbonica e di annessione al Regno di Sardegna.

- 21 agosto 1859 - L'assemblea Modenese, eletta sulla base di una legge elettorale che concede il diritto di voto a tutti i cittadini maggiori di 21 anni che sappiano leggere e scrivere, delibera all'unanimità l'unione delle province modenesi al Regno di Sardegna.
- 11-12 settembre 1859 - L'Assemblea Parmense eletta secondo le modalità dettate dal governatore piemontese, approva all'unanimità la decadenza della dinastia dei Borboni di Parma e l'annessione delle province parmensi al Regno di Sardegna.
- 11-12 marzo 1860 - Sono indetti in Emilia i plebisciti per scegliere fra l'annessione alla monarchia costituzionale del re Vittorio Emanuele II e un regno separato. Hanno diritto di voto tutti i cittadini maschi che abbiano compiuto 21 anni e godano dei diritti civili. In Emilia su 526.218 iscritti votano 427.512 (81,1%), dei quali 426.006 a favore dell'annessione, 756 per il regno separato e 750 nulli. I risultati dei plebisciti saranno solennemente presentati a Vittorio Emanuele II rispettivamente il 18 e il 22 marzo e le due regioni saranno dichiarate parti integranti del Regno di Sardegna.
- Nel gennaio 1861 si tennero le elezioni per il primo parlamento unitario. Con la prima convocazione del Parlamento italiano del 18 febbraio 1861 e la successiva proclamazione del 17 marzo, Vittorio Emanuele II è il primo re d'Italia nel periodo 1861-1878.
- Nel 1866, a seguito della terza guerra di indipendenza, vengono annessi al Regno il Veneto e Mantova sottratti all'Impero Austro-Ungarico.
- Nel 1870, con la presa di Roma, al Regno viene annesso il Lazio, sottraendolo definitivamente allo Stato della Chiesa. Roma diventa ufficialmente capitale d'Italia (prima lo erano state in ordine Torino e Firenze).

Commento agli articoli

L'art. 1 precisa che le finalità del presente progetto di legge, sono quelle di promuovere, organizzare e finanziare manifestazioni culturali, per celebrare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

L'art. 2 istituisce il Comitato regionale per le celebrazioni, garantisce una rappresentanza regionale ampia e regola i compiti e le funzioni dello stesso.

L'art. 3 disciplina le modalità di programmazione delle iniziative, la competenza e la gestione delle stesse, istituisce il funzionario delegato.

L'art. 4 assegna al Comitato una Segreteria operativa, composta da personale della Giunta e dall'Assemblea, per le attività del Comitato stesso.

L'art. 5 dispone per l'istituzione di due apposite unità pre-visuali di spesa equamente ripartite tra la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa.

L'art. 6 disciplina i tempi e le modalità di pubblicazione della legge.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1 *Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna promuove, organizza e finanzia iniziative e manifestazioni culturali per celebrare il centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia.

Art. 2 *Istituzione del Comitato regionale per le celebrazioni*

1. Con decreto del Presidente della Regione è costituito un apposito "Comitato regionale per le celebrazioni del centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia", di seguito denominato "Comitato promotore", composto da sei rappresentanti: tre indicati dalla Giunta regionale e tre indicati dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

2. Il Comitato promotore è organismo consultivo e propositivo della Regione e resta in carica fino alla fine delle celebrazioni o, comunque, fino alla completa attuazione delle iniziative programmate e in corso di realizzazione.

3. I rappresentanti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Regione e ricoprono l'incarico a titolo gratuito. Ai rappresentanti viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e autorizzate.

4. Il Comitato promotore elegge, nel proprio seno, un Presidente e un Vicepresidente.

Art. 3 *Programmazione delle iniziative*

1. Il Comitato promotore predispone il programma generale dei progetti e delle iniziative che si svolgeranno nella regione, anche in raccordo con le altre iniziative del territorio, e lo sottopone alla Giunta regionale per la sua approvazione.

2. La Giunta regionale delibera, con il parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza, sulle proposte del Comitato promotore, approva il programma delle iniziative e delle manifestazioni di cui al comma 1, assume i relativi impegni finanziari e assegna al Comitato le somme impegnate.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza, designa il funzionario delegato alla erogazione della spesa, a cui favore accredita, in un'unica soluzione anticipata per ciascun anno di attività, la somma impegnata.

Art. 4 *Segreteria operativa*

1. Il Comitato promotore si avvale, per le sue funzioni, di una segreteria operativa composta da personale messo a disposizione dalla Giunta regionale e dall'Assemblea legislativa.

2. Il funzionario delegato alla erogazione della spesa, di cui all'articolo 3, comma 3, è assegnato alla Segreteria operativa.

Art. 5 *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con l'istituzione di due apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, rispettivamente di competenza della Giunta e dell'Assemblea legislativa, equamente ripartiti, che saranno dotati della necessaria disponibilità.

2. La Regione è autorizzata a disporre finanziamenti aggiuntivi in caso di eventuali assegnazioni da parte dello Stato o di contributi da parte degli Enti locali, in ordine alle celebrazioni del centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia.

Art. 6 *Pubblicazione*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

